Il 21 ottobre 2014, scadeva il termine entro il quale i Comuni avrebbero dovuto inviare al dipartimento Finanze le delibere con le nuove aliquote IMU, per evitare che i contribuenti versassero il saldo di dicembre, come è accaduto per l'acconto, con le aliquote 2013 e con i criteri dell'anno scorso.

L'adempimento riguardava i Comuni che avevano intenzione di modificare le aliquote e le regole 2013. In definitiva, 6.767 Comuni (circa l'80%) hanno inviato i propri atti al Ministero.

Il clima di incertezza e il timore dei tagli, che stanno per essere attuati con la nuova Legge di stabilità 2015 (es. il congelamento di un fondo di bilancio, in caso di mancata riscossione dei tributi, per l'importo non introitato), possono aver indotto le giunte a ritoccare al rialzo le aliquote o a eliminare alcune detrazioni o agevolazioni specifiche.

Il fatto, poi, che da un punto di vista fiscale la TASI sugli immobili strumentali sia deducibile al 100%, ai fini Ires/Irpef, per la ditta individuale o per il lavoratore autonomo, mentre ai fini IMU il tributo 2014 sia deducibile al 20% (al 30% l'IMU 2013), molti Comuni, per venire incontro alle esigenze delle attività produttive site nel territorio, hanno alzato le aliquote TASI e calmierato quelle IMU.

Una scelta che non intaccava il gettito dell'ente locale, ma solo quello erariale.

Come precisato nella Circolare n. 10/E del 14.05.2014, il concetto di immobili strumentali è quello mutuato dall'art. 43, co. 2 del TUIR, cioè si considerano tali, gli immobili utilizzati "esclusivamente" per l'esercizio dell'arte o della professione, o dell'impresa commerciale da parte del possessore; sono, quindi, esclusi gli immobili ad uso promiscuo, come quelli adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione o all'impresa commerciale e all'uso personale o familiare del contribuente.

L'Imu per tali immobili è deducibile nella misura del 20% ai fini Ires/Irpef, ma indeducibile ai fini Irap.

Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 99, co. 1, secondo periodo del TUIR, le imposte sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento.

Dunque, l'Imu di competenza 2013 è deducibile, a condizione che venga pagata dal contribuente. Se essa viene versata tardivamente nel 2014, diventerà un costo deducibile nel periodo d'imposta 2014 mediante una variazione in diminuzione in Unico.

Per i lavoratori autonomi si applica il principio di cassa (art.54, co. 1 del TUIR) e, dunque, l'Imu diventa un costo deducibile nell'anno in cui avviene il pagamento, anche se tardivo e comunque a partire dall'Imu 2013.